

IT  
E-001712/2025  
Risposta di Jessika Roswall  
a nome della Commissione europea  
(17.6.2025)

L'incenerimento dei rifiuti è disciplinato dalla direttiva sulle emissioni industriali (IED)<sup>1</sup>, che contiene i valori limite di emissione e le relative prescrizioni in materia di monitoraggio per gli inquinanti, compresi i metalli pesanti e i loro composti nonché le diossine e i furani (PCDD/PCDF). Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)<sup>2</sup> impongono inoltre norme più rigorose per gli inceneritori di rifiuti che superano determinate dimensioni.

La Commissione si è già attivata per affrontare il problema della contaminazione derivante dall'incenerimento dei rifiuti attraverso una discussione<sup>3</sup>, avviata nel 2022 e tuttora in corso, in seno al gruppo di esperti in materia di emissioni industriali riguardo il monitoraggio dei marcatori biologici nei pressi degli inceneritori di rifiuti. Inoltre l'articolo 48 della direttiva IED riveduta<sup>4</sup> ha reso più rigoroso il controllo delle emissioni nell'atmosfera provenienti dagli inceneritori di rifiuti, in quanto dovrà essere effettuato non solo in condizioni di esercizio normali ma anche in altre condizioni, tra cui nel caso di emissioni di PCDD/PCDF e policlorobifenili (PCB) diossina-simili. Inoltre, in conformità con l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in linea con la riduzione della contaminazione alla fonte, l'articolo 48 di cui sopra prevede che le emissioni di PCDD/PCDF e PCB siano evitate o ridotte al minimo per quanto possibile. Tali sostanze sono incluse anche nell'allegato III del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti<sup>5</sup>, che impone agli Stati membri di individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci con l'obiettivo di eliminarli, ove possibile.

La Commissione monitorerà l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 48 e proseguirà gli scambi con gli esperti degli Stati membri al fine di adottare eventuali misure aggiuntive.

La Commissione ricorda che la responsabilità primaria di attuare correttamente il diritto dell'UE spetta agli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti (C/2019/7987) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 55).

<sup>3</sup> Riunione del gruppo di esperti in materia di emissioni industriali del 20 settembre 2022, <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=it&meetingId=44437>.

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (PE/87/2023/REV/1) (GU L, 2024/1785, 15.7.2024).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (PE/61/2019/REV/1) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).